

Dellegato "B" all'atto 45135/5432

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO ONLUS" siglabile "C.I.S.V. ONLUS"



ARTICOLO 1 - RAGIONE SOCIALE

È costituita, ai sensi della Legge 460/97, un'Associazione denominata "COMUNITÀ IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), siglabile "C.I.S.V. Onlus" o "CISV Onlus".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, corso Chieri n. 121/6.

La sede può essere trasferita ovunque sia necessario, purché in Italia. Potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - SCOPI, FINALITÀ, PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione non ha scopo di lucro e si ispira a una visione cristiana della vita e dello sviluppo.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell'educazione e della tutela dei diritti civili.

Attraverso il dialogo interculturale e rivolgendosi a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale, intende privilegiare la centralità della persona nella sua integrità, a partire dal rispetto dei suoi diritti e della sua dignità.

Promuove politiche e iniziative in favore della giustizia socio-economica e della sostenibilità ambientale.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, svolgerà le seguenti attività:

- a) favorire e promuovere esperienze comunitarie, come una proposta di vita fondata sull'ispirazione cristiana, la centralità della persona e la solidarietà internazionale, e sui valori della pace, della condivisione tra le persone e degli stili di vita e di consumo equi e sostenibili all'interno di un cammino di spiritualità che promuova e faciliti l'impegno e il servizio di volontariato;
- b) studiare le cause delle ingiustizie e dei disequilibri sociali ed economici in atto a livello nazionale e internazionale;
- c) realizzare, nell'ambito della cooperazione internazionale, progetti a sostegno di processi locali di sviluppo, nel rispetto delle identità sociali e culturali e, in circostanze straordinarie, azioni di assistenza umanitaria, in base ai principi di imparzialità, neutralità e non discri-

minazione.

- d) selezionare e formare volontari e cooperanti disposti a mettere a servizio la propria professionalità, competenze ed esperienza per un periodo definito nei vari Paesi del mondo, comprese l'Europa e l'Italia.
- e) promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione della cittadinanza, in merito ai temi della pace e dei diritti umani, dei rapporti interculturali, della sostenibilità ambientale e dello sviluppo globale;
- f) promuovere iniziative per la valorizzazione delle minoranze, la preservazione dell'identità dei popoli originari e l'affermazione dell'uguaglianza di genere;
- g) promuovere iniziative volte alla valorizzazione delle risorse derivate dalle nuove migrazioni, e forme di accoglienza ed integrazione per i rifugiati e i richiedenti asilo;
- h) reperire i mezzi finanziari ed economici necessari per la realizzazione dei programmi e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- i) l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse purché comunque rimangano nei limiti previsti per le ONLUS (art. 10 comma 5 D.Lgs. 460/97).

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà
- fondi di riserva eventualmente costituiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di libero importo che ciascun membro dell'Associazione s'impegna a versare mensilmente o comunque annualmente;
- da qualsiasi contributo pubblico e privato, di qualsiasi natura e specie che dovesse pervenire all'Associazione purché nel rispetto dello spirito che anima l'Associazione stessa.

È fatto obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del

R. A. Rubino
Federico



successivo esercizio, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

ARTICOLO 7 - SOCI: REQUISITI-AMMISSIONE-RECESSO

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, nel perseguire gli scopi dell'Associazione e nello spirito della stessa, s'impegnano e collaborano per la promozione integrale della persona e della comunità locale.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per far parte dell'Associazione occorre:

- a) essere maggiorenni
- b) aver presentato domanda per l'ammissione
- c) aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo
- d) aver versato la quota annuale minima d'associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni scritte, indegnità e/o infedeltà allo spirito associativo, mancato versamento della quota associativa annuale.

La perdita della qualità di socio verrà sancita dal Consiglio Direttivo nel caso di dimissioni o morosità.

L'indegnità sarà sancita dall'Assemblea con giudizio insindacabile.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del C.I.S.V. Onlus:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti

Le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni. La partecipazione agli organi sociali è svolta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle eventuali spese.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA


I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante lettera semplice o posta elettronica ed affissione in sede dell'avviso contenente la data, l'ora, il luogo ed i punti all'Ordine del Giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea deve anche essere convocata su domanda firmata di almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- il bilancio consuntivo e preventivo
- gli indirizzi generali dell'associazione
- la perdita della qualità di socio per indegnità
- il numero dei consiglieri



- l'adesione dell'associazione, in qualità di socia, ad altre associazioni, consorzi, fondazioni o cooperative

elegge:

- il Presidente

- i Consiglieri

- il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci e delibera:

- le modifiche allo statuto

- il trasferimento della sede legale

- l'unione o la fusione dell'associazione

- lo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente già iscritti sul Libro dei Soci, in regola col pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano Consiglieri o Revisori.

Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dai due Vice Presidenti, con priorità al più anziano d'età.

In mancanza di essi l'Assemblea nomina un Presidente fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redigerà processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri.


I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea che provvede anche ad eleggere il Presidente.

Il Consiglio nomina, al suo interno, due Vice Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario. Quest'ultimo può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati per l'amministrazione ordinaria dell'associazione.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, in caso di assenza o indisponibilità, convocando un'assemblea elettiva.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio, il Presidente deve convocare sollecitamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.



Il Consiglio è incaricato della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna, salvo quanto demandato in via esclusiva all'Assemblea.

Al Consiglio compete in particolare l'esame di ammissione e cancellazione dei soci e la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dai due Vice Presidenti, con priorità al più anziano d'età.

In assenza di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più anziano d'età fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio, sentito il parere dell'Assemblea, potrà istituire apposite commissioni di lavoro, fissando il numero dei membri e gli obiettivi. Inoltre il Consiglio potrà predisporre il Regolamento interno dell'Associazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente, con poteri di firma, l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi d'urgenza, il Presidente può esercitare i poteri tutti del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Quanto previsto sopra per il Presidente, in caso d'impedimento dello stesso, vale anche per i due Vice Presidenti, con priorità per il Vice Presidente più anziano d'età.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.


Il Collegio nomina al suo interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio deve:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- accertare la regolarità della gestione sociale;
- verificare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà;
- redigere la relazione ai bilanci annuali.

Gli atti d'ispezione e di controllo potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche individualmente.

ARTICOLO 13 - IL TESORIERE



È nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria. In particolare predisporre i bilanci e verifica ed autorizza le operazioni di pagamento e di riscossione.

ARTICOLO 14 - COLLABORAZIONI E COMPARTECIPAZIONI

L'Associazione può essere socia di altre associazioni, consorzi, fondazioni o cooperative, purché ciò sia coerente con gli scopi statutari. L'adesione deve essere deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 15 - DURATA E SCIoglIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione per una delle cause previste dall'art. 27 del Codice Civile o richiesto dai 2/3 (due terzi) degli aderenti, deve essere deliberato dall'Assemblea che nominerà anche uno o più liquidatori e provvederà ad indicare agli stessi il modo d'impiego dell'eventuale patrimonio residuo al termine delle procedure di liquidazione mediante devoluzione delle stesse ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie nascenti nello svolgimento dei rapporti sociali, che non riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione a mezzo di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai due così eletti o, in difetto d'accordo, dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa ogni più ampio riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Federico Perotti

Bj Perotti



Registrato a Torino 1° Ufficio delle Entrate

il 25 Febbraio 2015 al numero 3647

con Euro 60,00

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge

composta di *cinque* fogli ad uso AMMINISTRATIVO

TORINO il 24 Marzo 2015

avv. DIEGO PASTORE
NOTAIO IN TORINO

